"Allegato A1" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18 Giugno 2020



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

DISCIPLINA DEGLI ASPETTI DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA COESIONE SOCIALE

(Approvato con deliberazione del C.C. n 35 del 18 Giugno 2020)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 - Definizioni	4
ART. 3 - ATTIVITÀ DI POLIZIA URBANA E COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ CITTADINA	5
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	6
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'	
ART. 4 - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO	
ART. 5 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ	
ART. 6 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI.	
ART. 7 - LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MEZZI RECANTI MOLESTIA, LANC	
DI OGGETTI ACCESI	
ART. 8 - PERICOLO DI INCENDI, ESALAZIONI MOLESTE	
ART. 9 - PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI	
ART. 10 DIVIETI IN MATERIA DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO	
Art. 11 - Obblighi dei proprietari o detentori a vario titolo di terreni, fabbricati	
STRUTTURE SIMILI	
ART. 12 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	
Art. 13 - Luminarie	11
ART. 14 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI	11
ART. 15 - FREQUENTAZIONE DI SPAZI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE	11
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	
Art. 16 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro	
ART. 17 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE	
Art. 18 - Cura degli animali	
Art. 19 - Concimazione di orti, giardini e luoghi simili	
Art. 20 - Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati	
ART. 21 - ATTIVITÀ PROIBITE E USO DEL SUOLO PUBBLICO	
ART. 22 - ESECUZIONE DI GIOCHI IN LUOGO PUBBLICO	
ART. 23 - TENDE, LUCI, INSEGNE, MOSTRE, VETRINE, TARGHE E MONUMENTI	
ART. 24 - DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI	
ART. 25 - GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI E FONTANE	
ART. 26 - CORSI D'ACQUA	
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	
ART. 27 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE	
ART. 28 - RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO	
ART. 29 - RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE ART. 31 - DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI	
ART. 31 - DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI	
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	
ART. 33 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	
ART. 34 - DISCIPLINA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO	
ART. 35 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI	
ART. 36 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI	
ART. 37 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA	
ART. 38 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE	
ART. 39 - MESTIERI AMBULANTI E ARTISTI DI STRADA	
ART. 40 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI	
Art. 41 - Cortei funebri, processioni e manifestazioni	
TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALI	
PERSONE PERSONE	
ART. 42 - MEDIAZIONE SOCIALE E EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ	
ART. 42 - MEDIAZIONE SOCIALE E EDUCAZIONE ALLA LEGALITA	
ART. 44 - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	.24
ART. 45 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	.24
ART. 46 - MISURE CAUTELARI E SANZIONI ACCESSORIE	.25
ART. 47 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE	.25
ART. 48 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI IMMEDIATA	
ATTUABILITÀ	.25
ART. 49 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI NON	1
IMMEDIATA ATTUABILITÀ	.26
ART. 50 - VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA DISCIPLINATE CON ORDINANZA SINDACALE	.26
ART. 51 - PROVENTI E LAVORO VOLONTARIO DI INTERESSE PUBBLICO	.26
ART. 52 - ENTRATA IN VIGORE	.28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 19 febbraio 2020, n. 11, persegue le seguenti finalità:
 - a. tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
 - b. tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
 - a. disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).
- 2. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone o cose e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
- 3. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159, comma 2, del d.lgs. 31/03/1998 n. 112.
- 4. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, 2 e 3, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - b. sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - c. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - d. pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - e. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - f. mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
- 5. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
- 6. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:
 - a. sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni d'illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché

- l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c. pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere ad esempio la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da fotografi e da coloro che realizzano video comprese quelle effettuate con tecnologia aerea, quali quadricotteri o altre tipologie di droni;
- e. mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale s'intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità s'intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI POLIZIA URBANA E COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ CITTADINA

- 1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dall'Ufficio Unico di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ovvero funzionari pubblici che, a norma di legge, siano tenuti a far rispettare ed osservare le disposizioni ivi contenute. I controlli di competenza della Polizia Municipale nei riguardi delle attività produttive autorizzate devono essere svolti in modo coordinato al fine di assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici e, al contempo, cercando, ove possibile, di garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività.
- 2. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Municipale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate. Il coordinamento operativo di tali interventi con gli uffici eventualmente chiamati a concorrere è in capo al Responsabile del servizio della Polizia Municipale.
- 3. Il Comune di Lamporecchio valorizza la collaborazione con la comunità cittadina e con le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana. Sostiene, inoltre, iniziative di cittadinanza attiva per l'attuazione di progetti di pubblico interesse e contrasto al degrado. Ai fini della tutela degli interessi comuni e nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che incidono sulla vivibilità della città, l'amministrazione promuove confronti e collaborazioni attive con le categorie di esercenti. Nel rispetto dei principi di trasparenza e delle norme a tutela della privacy, sul sito istituzionale dell'amministrazione sono pubblicizzate e valorizzate tali attività indicate in precedenza e le categorie nonché le associazioni partecipanti.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

ART. 4 - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni con la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.», chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ivi indicate, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. $100 \text{ a} \in .300$.
- 2. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, della medesima legge 18 aprile 2017, n. 48, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto
- 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice Penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al comma 1.
- 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge 18 aprile 2017, n. 48 in relazione alle misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, sono individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, della medesima legge, le ulteriori seguenti aree e zone urbane:
 - a. centro cittadino;
 - b. verde pubblico e parchi urbani;
 - c. plessi scolastici;
 - d. presidi sanitari;
 - e. luoghi di culto e della cultura;
 - f. mercati, fiere e pubblico spettacolo.

Si considerano comunque compresi nella perimetrazione delle aree e zone sopra individuate, tutte le aree limitrofe ubicate nel raggio di 300 metri.

5. L'amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta, individuerà nel dettaglio le zone indicate al comma 4 e potrà modificarle ovvero ampliarle qualora sia necessario garantire la tutela del decoro di ulteriori aree.

ART. 5 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

- 1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
- 3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel

caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

ART. 6 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato esposto alla pubblica fede.
- 2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
- 3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
- 4. E' proibito altresì collocare, appoggiare, assicurare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechino intralcio alla circolazione pedonale e/o carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

ART. 7 - LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MEZZI RECANTI MOLESTIA, LANCIO DI OGGETTI ACCESI

- 1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.
- 2. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi (quali lanterne, fiaccole, torce, e simili), in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

ART. 8 - PERICOLO DI INCENDI, ESALAZIONI MOLESTE

- 1. In tutto il centro abitato come individuato dallo strumento urbanistico vigente è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale vegetale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e secondo quanto disposto nel regolamento di Polizia Rurale del Comune di Lamporecchio e/o in specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale. E' comunque fatto divieto di accensione in caso di disposizione regionale per temporaneo rischio di incendi.
- 2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

ART. 9 - PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI

- 1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovrà essere installata, posizionata e protetta in modo da non causare pericolo per la collettività. E' sempre vietato l'uso di fili armati, o altri materiali acuminati, taglienti o comunque in grado di recare danno alle persone o agli animali nell'esecuzione delle opere di recinzione o esclusione previste dal presente comma.
- 3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

ART. 10 DIVIETI IN MATERIA DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia e fatte salve le attribuzioni e competenze spettanti agli organi dello stato in tema di ordine e sicurezza pubblica, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:
 - a. caricare, scaricare e trasportare a mano o con veicoli, senza adottare le dovute precauzioni o protezioni del caso, elementi quali vetri, ferri, pali, bastoni appuntiti e cose simili. Il divieto si applica anche nei casi in cui si effettuino operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali voluminosi, pesanti o che per caratteristiche o consistenza siano capaci di determinare concrete situazioni di pericolo o danno per la pubblica incolumità;
 - b. caricare, scaricare e trasportare in qualunque modo o con qualsiasi mezzo materiale in forma liquida o polverulenta senza adottare gli accorgimenti o gli strumenti necessari per evitarne la dispersione sul suolo e nell'ambiente;
 - c. effettuare operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse biologiche, stalle e luoghi simili, senza adottare i dovuti strumenti e accorgimenti capaci di evitare la dispersione del materiale raccolto o trasportato ovvero di contenere esalazioni sgradevoli o moleste.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI O DETENTORI A VARIO TITOLO DI TERRENI, FABBRICATI E STRUTTURE SIMILI

- 1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute in leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, ai proprietari o detentori a vario titolo, per evitare situazioni che possano creare pericolo per la pubblica incolumità, è fatto obbligo di:
 - a. mantenere in dignitoso stato di manutenzione e conservazione le facciate di ogni edificio pubblico o privato;
 - b. mantenere ogni fabbricato pubblico o privato, anche se non utilizzato o in stato di abbandono, nonché le relative pertinenze, quali ad esempio giardini, cortili, marciapiedi, portici, terrazzi, balconi, pensiline, persiane, infissi, serrande, tettoie, gronde, ecc. in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia nonché provvedere allo sfalcio di erba e rovi ivi formatisi;
 - c. curare la pulizia di portici, scale, anditi, marciapiedi e ogni altra pertinenza di fabbricato pubblico o privato ad uso pubblico nonché tenerli sgombri da rifiuti in generale o materiale che possa ostacolarne il normale uso o sia causa di disturbo ai passanti;
 - d. attuare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire indebite intrusioni all'interno di terreni o fabbricati pubblici o privati e relative pertinenze nonché scongiurare occupazioni abusive;

- e. evitare che recinzioni o manufatti vari posti a delimitazione di proprietà private confinanti con aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, presentino sporgenze acuminate o taglienti oppure siano sovrastate da fili spinati sporgenti;
- f. garantire che recinzioni e strutture simili utilizzate per delimitare le proprietà, siano saldamente assicurate al terreno, siano mantenute in buono stato di conservazione ed integrità e non presentino elementi acuminati, taglienti o comunque dannosi per i passanti;
- g. procedere prontamente al taglio di piante, rami o arbusti pericolanti ovvero adottare tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari per scongiurarne l'imminente caduta;
- h. allorché trattasi di terreni a confine con abitazioni, strade, marciapiedi, aree e giardini pubblici, provvedere alla pulizia periodica da vegetazione folta e spontanea, provvedere secondo le disposizioni di legge alla rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti di varia natura posti all'interno, provvedere alla manutenzione delle recinzioni esistenti nonché mantenere il fronte libero da siepi, rovi ed erbacce;
- i. realizzare idonee sponde o parapetti a delimitazione e protezione di pozzi, cisterne, fontane e cose simili, nonché provvedere alla chiusura di qualsiasi apertura del suolo in modo da evitare ed impedire la caduta di persone o animali;
- j. fatti salvi i casi di assenza di rete fognaria o di impossibilità tecnica ad allacciarsi alla stessa, assicurare l'efficienza e la funzionalità delle canale di gronda, dei pluviali, delle condutture e simili nonché degli scarichi esterni degli impianti di condizionamento presenti sopra ogni fabbricato pubblico o privato, in modo da evitare che l'acqua si riversi direttamente o indirettamente sul suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio;
- k. provvedere all'ordinaria pulizia e allo spurgo di fosse biologiche e simili nei casi in cui ne sia ancora consentita o autorizzata la presenza ovvero in tutti i casi risulti necessario;
- garantire che tutto quanto costituisca arredo di fabbricato pubblico o privato, quali insegne, bacheche, tende, nicchie, luci ed illuminazione varia, bandiere e cose simili, sia mantenuto in condizioni di piena efficienza, pulizia e integrità allorché si prospettino e siano visibili da luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio. Qualora la messa in opera di tali complementi sia stata assoggettata al rilascio di specifica autorizzazione, la non ottemperanza a tali comportamenti determina l'automatica cessazione del titolo;
- m. assicurare la pulizia e l'idonea manutenzione delle vetrine, degli accessi, delle scale e dei marciapiedi di complemento a fabbricati pubblici o privati nei quali siano presenti fondi o esercizi commerciali; le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate senza arrecare pericolo o intralcio ai passanti;
- n. assicurare che ogni fabbricato pubblico o privato esponga all'esterno e abbia in buono stato di conservazione le targhe, le piastre o quant'altro indichi e raffiguri il numero civico di riferimento ovvero in caso contrario ne provveda all'installazione, ripristino o sostituzione;
- o. conservare e mantenere in buono stato le lastre commemorative, le targhe o manufatti simili identificativi dei nomi delle strade o piazze ovvero collocate a descrizione o rappresentazione di qualunque bene od oggetto di pubblico interesse allorché siano presenti nelle facciate esterne di fabbricati pubblici o privati.
- 2. I proprietari degli immobili in stato di abbandono devono assumere ogni occorrente iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche mediante l'installazione di sistema di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurarne l'occupazione arbitraria.

ART. 12 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- 1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
- 2. Il possessore o il soggetto che a qualsiasi titolo, in solido con il proprietario o responsabile dell'immobile, ha l'obbligo di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo o quando comunque vi si accumuli in quantità ingenti, e di

rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative. La rimozione della neve dai tetti dovrà avvenire nel rispetto delle basilari norme di sicurezza senza recare danno o pericolo alcuno a persone o cose. E' vietato rimuovere neve o ghiaccio mediante l'uso di acqua: la formazione successiva o la permanenza di ghiaccio dovrà essere evitata mediante l'aspersione di sostante antigelo non inquinanti o con mezzi fisici.

- 3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini
- 4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o la pubblica e privata incolumità, il decoro dei luoghi.
- 5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.
- 6. Le Forze di Polizia Statali anche in collaborazione con la Polizia Municipale concorrono ad effettuare i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Salvo il fatto non si configuri come reato, chiunque non consenta l'accesso alle Forze dell'Ordine per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa ex articolo 51, comma 4, del presente regolamento.
- 7. E' fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all'esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati, in corrispondenza dell'ingresso principale, una targa riportante le proprie generalità, il domicilio, un recapito di reperibilità telefonica, il fax e la PEC. La targa dovrà essere di dimensioni non inferiori a cm 15 x 10 e non superiore a cm 15 x 21 di un materiale a scelta tra i seguenti: pietra, marmo, plexiglass, laminato acrilico, resina fenolica, ottone.
- 8. Gli amministratori che, all'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma precedente, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all'atto della prima sostituzione della targa.
- 9. E' fatto obbligo agli amministratori di condominio e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia costituito, di apporre all'esterno delle singole unità abitative, chiaramente e facilmente visibili, una targhetta riportante il relativo numero di interno, secondo quanto disposto dalla competente autorità comunale, delle dimensioni non inferiori a cm 5 (larghezza) per cm 7 (altezza).
- 10. Gli amministratori o i proprietari che, all'entrata in vigore dell'obbligo di cui al precedente, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all'atto della prima sostituzione della targhetta.
- 11. E' obbligatorio esporre all'esterno di ogni tipologia di immobile sul territorio comunale ed in corrispondenza dell'ingresso principale e di ogni altro accesso identificato, apposita targhetta riportante la numerazione civica. Detta numerazione è attribuita dal competente ufficio comunale. E' obbligatorio mantenere perfettamente efficiente un sistema di avviso (campanello o similare) all'ingresso principale di ogni tipologia di immobile. Il detentore a qualsiasi titolo dell'immobile, in solido con il proprietario, ha l'obbligo di conservare pulite ed efficienti le targhe della numerazione civica assegnategli, provvedendo a sostituirle con analoga targhetta autorizzata, quando se ne ravvisi la necessità.

12. Per gli stalli di sosta di proprietà privata, o altri generi di aree non altrimenti distinguibili da quest'ultime che si trovino a confine con la proprietà pubblica deve essere chiaramente indicato, mediante l'apposizione di termini lapidei o simili, lo stato di proprietà privata dello stallo o del fondo.

ART. 13 - LUMINARIE

- 1. L'apposizione di luminarie e addobbi su area pubblica o aperta al pubblico transito, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività, dovrà avvenire previa apposita comunicazione all'amministrazione comunale. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa nazionale vigente, alla normativa regionale in tema di inquinamento acustico e luminoso, nonché l'eventuale istanza per la concessione di suolo pubblico da rilasciarsi a cura dei competenti uffici comunali. Per il sostenimento delle spese per luminarie e addobbi è prevista la facoltà di collaborazione con brand o sponsor, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dall'amministrazione e dell'assicurazione per danni eventualmente procurati a persone e/o cose.
- 2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti di cui sopra, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al precedente comma 1.
- 3. L'amministrazione comunale determina gli orari di accensione e di spegnimento delle luci e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere montate e rimosse.

ART. 14 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI

- 1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
- 2. Nei luoghi pubblici o privati, è vietato consentire lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

ART. 15 - FREQUENTAZIONE DI SPAZI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

1. Senza giustificato motivo, è vietato salire, arrampicarsi, dondolarsi, sporgersi, camminare, sostare o collocare oggetti di qualsiasi tipo su inferriate, cancellate, tetti, cornicioni, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, e in ogni altro luogo dal quale possa determinarsi fastidio, pericolo o danno ai passanti o per sé stessi.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

ART. 16 - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO

- 1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. Le Forze di Polizia Statali ex art. 1 del T.U.L.P.S., anche collaborando con la Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricercano e propongono soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento attivo o omissivo, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo d'indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul o nel suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto o rifiuto anche di piccolo volume.

ART. 17 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE

- 1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale o esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 47 può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
 - c. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - d. sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;
 - e. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino alle strutture sanitarie o di ricovero anche effettuando questua con o senza raccolta firme ovvero vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli, ovvero vendendo o offrendo merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
 - f. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - g. spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani (vetro, abiti usati e simili);
 - h. utilizzare, danneggiare, spostare o rendere inservibili i contenitori della raccolta differenziata intestati ad altri;
 - i. esporre o mantenere qualsiasi oggetto ritenuto inopportuno in base al comune senso del pudore della collettività amministrata da questo ente.
 - j. incatenare o agganciare con strumenti vari velocipedi, ciclomotori, motocicli o qualsiasi altro oggetto che possa risultare ingombrante, agli impianti di segnaletica, agli impianti stradali o alle strutture di arredo urbano in genere, fatte salve le strutture all'uopo predisposte;
 - k. collocare lungo le strade e piazze pubbliche, monumenti, targhe, lapidi ed insegne commemorative senza essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal settore o dai settori comunali competenti;
 - 1. rimuovere, coprire, imbrattare o danneggiare le lastre commemorative, le targhe o manufatti simili identificativi dei nomi delle strade o piazze ovvero collocate a descrizione o rappresentazione di qualunque bene od oggetto di pubblico interesse allorché siano presenti nelle facciate esterne di fabbricati pubblici o privati;

- m. imbrattare, anche con scritte, disegni e affissioni, danneggiare, deturpare o comunque diminuire la funzionalità di edifici pubblici o privati e relative pertinenze, recinzioni, monumenti e beni artistici, ponti, veicoli pubblici o soggetti al pubblico utilizzo, arredi urbani e in ogni caso qualunque manufatto di pubblico utilizzo o di pubblica utilità; è viceversa permesso realizzare scritte e disegni ovvero affiggere manifesti o volantini su muri, nei casi e con le modalità indicate nella legge ovvero se previamente autorizzati da specifico atto rilasciato dall'autorità o da soggetto competente;
- n. imbrattare, anche con vernice, scritte e disegni, danneggiare, deturpare o comunque diminuire la funzionalità della pavimentazione o del manto stradale di piazze e strade pubbliche o private soggette a pubblico passaggio; è viceversa consentito verniciare ovvero realizzare scritte e disegni se previamente autorizzati da specifico atto rilasciato dall'autorità o da soggetto competente;
- o. imbrattare con vernice, scritte, disegni o cose simili nonché apporre manifesti, striscioni, fotografie, volantini, scritti e disegni in generale su muri, lampioni, pali, recinzioni e qualsivoglia elemento che si caratterizzi di arredo urbano, salvo che non espressamente autorizzato dall'autorità competente;
- p. sporcare il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio nello svolgersi di qualsiasi lavoro o attività, fatti salvi i casi in cui ciò sia temporaneamente consentito da specifico provvedimento rilasciato dall'autorità competente che ne disciplini e specifichi le modalità e fermo restando che in tale caso dovrà comunque essere ripristinato lo stato dei luoghi originario;
- q. gettare a terra cose in modo da sporcare il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio ovvero spargere o disperdere rilevanti quantità di materiale solido, liquido o pulverulento su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, nei corsi e specchi d'acqua, nelle condotte utilizzate per la raccolta delle acque meteoriche, nelle condutture fognarie o riservate a pubblici servizi, fatti salvi i casi in cui ciò sia consentito o autorizzato da specifico provvedimento rilasciato dall'autorità competente;
- r. effettuare evidenti e inopportune operazioni di lavaggio della propria persona, di animali o di qualunque oggetto, presso fontane o vasche pubbliche ovvero fare uso improprio delle stesse:
- s. entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane o vasche pubbliche nonché gettarvi volontariamente o immergervi qualsiasi oggetto;
- t. offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- u. compiere atti o esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale, nonché compiere in luogo pubblico, anche appartandosi, atti sessualmente connotati ed esplicite effusioni di natura erotico-sessuale;
- v. lavare i veicoli mediante l'ausilio di fontane o fontanelle pubbliche e, in ogni caso, su suolo pubblico;
- w. salvo quanto previsto dal regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma, manifestini, autoadesivi e simili, collocandoli su beni pubblici o privati, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, veicoli, beni tutelati, patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale;
- x. danneggiare, forare o imbrattare il suolo pubblico, danneggiare o manomettere gli impianti installati sotto o sopra di esso, salvo gli interventi manutentivi autorizzati dai soggetti preposti, in virtù delle norme speciali in materia;
- y. abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, su suolo pubblico ed aree verdi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico in materia ambientale" e dal regolamento comunale per la

- gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25 settembre 2013;
- z. abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori che non siano in possesso di posacenere portatili, devono obbligatoriamente conferire i mozziconi negli appositi contenitori (cassonetti per la raccolta indifferenziata);
- aa. abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato;
- bb. stendere panni o scuotere tovaglie o simili, sulle proprietà altrui o su quella pubblica.

ART. 18 - CURA DEGLI ANIMALI

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:
 - a. detenere a qualunque titolo animali, di qualsiasi razza e specie, senza adottare tutte le cautele necessarie per evitare sporcizia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio alla pubblica igiene e al pubblico decoro;
 - b. lasciare qualunque tipo di alimento destinato al consumo di animali, anche se all'interno di contenitori, su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, fatti salvi i casi espressamente contemplati e disciplinati dalla normativa;
 - c. circolare in aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio con cani al seguito o con altri animali, ad esempio equidi e simili, omettendo di raccoglierne o rimuoverne le deiezioni nonché senza avere al seguito idonei strumenti per la raccolta o la rimozione.

ART. 19 - CONCIMAZIONE DI ORTI, GIARDINI E LUOGHI SIMILI

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di svolgere interventi di concimazione degli orti, dei giardini e luoghi simili con letame, preparati chimici o sostanze organiche all'interno o in prossimità dell'abitato, senza utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi di esalazioni sgradevoli e moleste; in particolare, i preparati chimici o le sostanze organiche dovranno essere inodori mentre l'utilizzo del letame dovrà avvenire evitando qualunque stoccaggio e provvedendo al tempestivo interramento.

ART. 20 - PULIZIA DEL SUOLO E DEGLI AMBITI DI PERTINENZA PRIVATI

- 1. Ferme restando le disposizioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:
 - a. nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, nell'ambito del territorio comunale tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, sono tenuti a mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio;
 - b. gli sfalci d'erba, e simili, dei giardini privati devono essere conferiti con le modalità previste dalla normativa di riferimento;
 - c. durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2,00 in corrispondenza

- degli accessi; e' altresi' fatto obbligo, in tali casi, di procedere alla rimozione dei detriti provenienti da proprietà privata e accumulatisi sulla sede stradale o su spazi pubblici;
- d. al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (Aedes Albopictus), è vietato abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre di ogni anno, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali si possa raccogliere l'acqua evitando, in tal modo, qualsiasi formazione di acqua stagnante, provvedendo anche alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche.

ART. 21 - ATTIVITÀ PROIBITE E USO DEL SUOLO PUBBLICO

- 1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal competente Ufficio Tributi comunale, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito regolamento, previo pagamento del canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche e previo parere del Servizio Polizia Municipale laddove previsto. Tale occupazione deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. Le previsioni in contrasto con il presente comma e contenute in altri regolamenti sono abrogate.
- 2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori, ne diminuisca il decoro o ne impedisca il successivo utilizzo originario, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
 - a. esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari titoli abilitativi all'esercizio dell'attività:
 - b. effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - c. pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - d. lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

ART. 22 - ESECUZIONE DI GIOCHI IN LUOGO PUBBLICO

- 1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
- 2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.
- 3. L'utilizzo dei giochi destinati ai minori e predisposti dal Comune di Lamporecchio ed allestiti nei parchi, giardini, aree verdi e simili, sono impiegati sotto la diretta supervisione e completa responsabilità di un adulto che ha l'obbligo di ispezionare preventivamente il gioco segnalandone le eventuali inefficienze o danneggiamenti direttamente alle competenti strutture comunali. E' vietato utilizzare i giochi del presente comma ed entrare nelle aree dove questi sono installati, al verificarsi di condizioni meteo sfavorevoli rese note dai comuni servizi meteo o in caso di allerta meteo.

ART. 23 - TENDE, LUCI, INSEGNE, MOSTRE, VETRINE, TARGHE E MONUMENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, dal regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sull'installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale o atto assimilato, qualora previsti.

- 2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio o atto assimilato, qualora previsti.
- 3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
- 4. L'amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, targhe o cartelli per la denominazione di strade o piazze, segnaletica stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.
- 5. Nella scelta dei punti di illuminazione la precedenza deve essere assegnata a quelli che illuminino la parte interessata verso il basso evitando dispersioni oltre la linea di orizzonte per ridurre il fenomeno dell'inquinamento luminoso.

ART. 24 - DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI

- 1. Ferme restando le disposizioni previste dal regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 23, sulle facciate o altre parti dei fabbricati, monumenti o altri luoghi di privato o pubblico interesse, visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causarne la diminuzione del decoro.
- 2. E' vietato effettuare scritte o disegni, apporre volantini, pubblicità, opuscoli o manifesti e simili, sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, sui monumenti o altri manufatti di privato o pubblico interesse, salvo che non siano state espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale.
- 3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
- 4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

ART. 25 - GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI E FONTANE

- 1. Tutti i parchi e giardini pubblici del Comune di Lamporecchio sono aree pedonali.
- 2. Nei luoghi di cui al comma 1 è vietato:
 - a. cogliere i fiori appositamente messi a dimora, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b. entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - c. transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati, nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada:
 - d. transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
 - e. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - f. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro qualsiasi oggetto, danneggiarli e/o deturparli con scritte, incisioni o simili;

- g. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- h. trattenersi al loro interno malgrado le condizioni meteo avverse (forte vento, forti precipitazioni in atto, ecc.) od utilizzarne le strutture in ogni caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio a terra;
- i. disseminare rifiuti di qualsiasi genere;
- j. utilizzare in modo improprio, danneggiare, deturpare o imbrattare le attrezzature, gli impianti, le recinzioni e tutto quanto sia di complemento.
- 3. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di biciclette, ciclo-carrozzelle, veicoli a pedali, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature, nonché l'esercizio di intrattenimento con giostre, strutture in gomma e giochi vari destinati al divertimento dei bambini qualora si sia in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e previa specifica concessione rilasciata dall'autorità competente.
- 4. I gestori delle attività di cui al comma 3 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
- 5. E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

ART. 26 - CORSI D'ACQUA

- 1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua ubicati sul territorio comunale è vietato:
 - a. fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b. compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c. lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d. svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - e. accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - f. abbandonare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo;
 - g. prelevarne l'acqua per qualsiasi scopo non espressamente autorizzato dal competente ufficio comunale.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

ART. 27 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

- 1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, e salve eventuali deroghe espressamente previste dalla legislazione locale vigente in materia, è vietato a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (fino alle ore 16.00 nei giorni festivi) e dalle ore 23.00 alle ore 07.00 (o fino alle ore 09.00 nei giorni festivi).
- 3. Anche fuori dai predetti orari ma in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire

barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti, è sempre vietata la produzione di rumori molesti.

4. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

ART. 28 - RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO

- 1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo 27. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.
- 2. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. E' vietato lasciare disponibili ed utilizzabili all'esterno dei locali, tavoli, sedie, panche e simili, oltre l'orario di apertura dell'esercizio stesso.
- 3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 2, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare i disposti del Titolo IV del presente regolamento.

ART. 29 - RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE

- 1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'articolo 28, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'articolo 27, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
- 2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

ART. 30 - DIVIETI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE RUMOROSE

- 1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:
 - a. svolgere all'interno e all'esterno di fabbricati, negli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, lavori edili, lavori di giardinaggio, lavori agricoli, operazioni di trasloco o comunque attività lavorative in generale, senza adottare gli accorgimenti o gli strumenti necessari per contenere e limitare le emissioni rumorose ed in modo tale da superare la normale tollerabilità. Fatte salve le situazioni di emergenza, i casi in cui ciò sia espressamente disciplinato in un provvedimento autorizzativo, sia contenuto in una specifica normativa ovvero in caso di determinate deroghe accordate dalla autorità competente, i soggetti che svolgono tali attività devono ad ogni modo rispettare i seguenti

- orari: nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sono escluse dal rispetto di tali orari le attività di carico e scarico merce svolte a favore di attività commerciali e il servizio pubblico di igiene urbana, fermo restando l'obbligo di contenere e limitare le emissioni rumorose in modo tale da non superare la normale tollerabilità;
- b. far funzionare motori o apparecchiature simili all'interno o nello svolgimento di attività commerciali e artigianali in modo tale da superare la normale tollerabilità.

ART. 31 - DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI

- 1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di detenere all'interno di abitazioni, fondi, stabilimenti, esercizi commerciali e luoghi simili ovvero all'esterno in cortili, giardini, terreni e luoghi simili, cani o animali di qualsiasi razza e specie, senza assumere tutti gli accorgimenti necessari affinché nelle ore notturne o alle prime ore del mattino i latrati, i mugolii o comunque i versi in generale, non superino la normale tollerabilità. All'accertamento del fatto si dovrà diffidare formalmente il proprietario o detentore a vario titolo affinché ponga in essere tutte le condizioni necessarie per evitare che l'animale arrechi ulteriore disturbo; qualora il trasgressore non rispetti la diffida, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Titolo IV del presente regolamento del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00
- 2. E' altresì fatto divieto lasciare i propri cani incustoditi o privi di guinzaglio in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, escluse le aree appositamente dedicate; qualora l'animale possa causare danno o disturbo alle persone, agli altri animali o alle cose ovvero in caso di situazione di rischio per la pubblica incolumità, gli stessi dovranno indossare inoltre apposita museruola.

ART. 32 - ALTRI SUONI E RUMORI

- 1. Il suono delle campane, delle torri campanarie o similari, è vietato dalle ore 21.00 alle ore 07.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi riconosciuti.
- 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 27 è altresì vietato:
 - a. produrre vibrazioni o rumori, dovuti ad esempio all'utilizzo di elettrodomestici in genere, apparecchiature elettroniche e meccaniche che, percepiti dall'interno di unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono originati, sono tali da superare la normale tollerabilità. Il divieto sussiste ad ogni modo tutti i giorni dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno successivo;
 - b. utilizzare apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione sonora nonché cantare o suonare strumenti musicali ad un volume tale che, percepiti dall'interno di unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono originati, sono tali da superare la normale tollerabilità. L'uso degli strumenti musicali all'interno di fabbricati residenziali o in prossimità degli stessi è comunque sempre vietato tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo quando il livello sonoro è chiaramente percepibile;
 - c. svolgere attività musicali o comunque produrre o diffondere musica ad un livello tale da superare la normale tollerabilità. Tale disposizione si applica in generale anche ai casi in cui la musica sia prodotta all'interno o all'esterno di locali pubblici o privati nonché durante pubblici spettacoli;
 - d. produrre vibrazioni o rumori con macchinari a motore o di qualsivoglia genere installato su fabbricato pubblico o privato e relative pertinenze, in modo da superare la normale tollerabilità.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 33 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

- 1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igienico-sanitarie.
- 2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

ART. 34 - DISCIPLINA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

- 1. È vietato installare all'esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all'interno di locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali; in caso di attività autorizzate ai sensi degli articoli 68 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), o di manifestazioni autorizzate, anche a carattere temporaneo, l'installazione/diffusione esterna di musica/riproduzione sonora deve, se del caso, rispettare i previsti diritti d'autore, i requisiti dettati dalla normativa di riferimento e deve essere espressamente menzionata nel titolo abilitativo.
- 2. Nell'utilizzo di gruppi elettrogeni si devono rispettare le vigenti norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica. In ogni caso la collocazione ed il funzionamento dei generatori devono essere tali da non arrecare danno e molestia di qualsiasi natura alle persone e alle cose.

ART. 35 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

- 1. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza.
- 2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l'obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.
- 3. Negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l'obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico, negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato è vietato esporre cartelli e insegne non autorizzati, strutture aggiuntive adibite alla vendita e/o all'esposizione ancorché amovibili e qualsiasi altro oggetto non previamente autorizzato. I titolari degli esercizi la cui concessione preveda l'installazione di fioriere, devono tenere le stesse all'interno delle aree autorizzate, nel rispetto del decoro e delle funzioni assentite.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 725 del Codice Penale, i titolari degli esercizi commerciali che vendono articoli erotici ovvero merci di qualsivoglia natura, non devono esporre

in aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili da luoghi pubblici, oggetti, articoli ed immagini a contenuto erotico, pornografico o lesivi della dignità della persona.

- 6. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
- 7. È fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori.

ART. 36 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI

- 1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
- 2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
- 3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 37 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

- 1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 cm dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
- 3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ART. 38 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private o manifestazioni non direttamente patrocinate, ed espressamente autorizzate, da questo ente.

ART. 39 - MESTIERI AMBULANTI E ARTISTI DI STRADA

- 1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.
- 2. Sono ammesse quelle attività di artista di strada tipiche di certi momenti stagionali e comunque privi di amplificatore acustico, solo nelle seguenti zone:
 - a. in tutti i parchi e giardini pubblici;

- b. nella sede del mercato settimanale ma senza occupazione di suolo pubblico;
- c. durante lo svolgimento di fiere e simili;
- d. nel centro cittadino e delle frazioni del Comune, senza occupazione di suolo pubblico.

ART. 40 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI

- 1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
- 2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo direttamente a mano di persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
- 3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.
- 4. Delle violazioni del presente articolo risponde il distributore o in sua vece il soggetto verso il quale l'attività di pubblicità è svolta.

ART. 41 - CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nel regolamento comunale di polizia mortuaria, le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare, tramite apposita documentazione, di avere a disposizione una dotazione di personale dipendente, e uno o più carri funebri ben attrezzati tali da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionati dai cittadini.
- 2. Le imprese devono avere e garantire una dotazione sufficiente di autovetture, personale addetto e di quanto altro occorre in modo da assicurare sempre e comunque in ogni evenienza e/o circostanza, senza l'ausilio del personale del Comune, la regolarità e il decoro di tutti i trasporti funebri, in relazione alle mortalità e/o alle richieste del pubblico e/o ordinati dall'autorità giudiziaria.
- 3. Il corteo funebre deve seguire il percorso più breve dal luogo dove si trova il defunto al luogo prescelto per la cerimonia in base al culto professato in vita dal soggetto e da questi al luogo del Cimitero. In alternativa il corteo può dirigersi direttamente al Cimitero, quando non siano state richieste cerimonie o su espressa disposizione dell'autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nei casi in cui ne ricorra il motivo. Ai sensi del vigente Codice della Strada i cortei funebri lungo il percorso non possono essere interrotti e se costituiti da più di dieci veicoli devono essere opportunamente identificati.
- 4. Le processioni religiose e le altre manifestazioni dovranno seguire gli itinerari non in contrasto con le norme del Nuovo Codice della Strada. L'effettuazione delle stesse è subordinata alla presenza di idoneo personale privato di controllo.
- 5. La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato sono autorizzate in relazione a circostanze contingenti ed allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento del servizio di trasporto funebre, delle processioni religiose o altre manifestazioni, a modificarne i percorsi stabiliti. Il servizio di Polizia Stradale da parte del personale di Polizia Municipale, per le attività ricomprese al presente articolo non di rilevanza pubblica o patrocinate espressamente dal Comune di Lamporecchio, è a pagamento.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

ART. 42 - MEDIAZIONE SOCIALE E EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

- 1. Al di fuori dell'ambito disciplinato dal D.lgs. 04.03.2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18.06.2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), il Comune favorisce e pratica, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l'integrazione, la convivenza civile e a bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto del presente regolamento ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto dal proprio personale, anche appartenente alla Polizia Municipale, nell'ambito della propria attività d'istituto, ovvero avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione comunale.
- 2. La mediazione sociale è gratuita ed è volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dal presente regolamento.
- 3. A norma dell'articolo 1 del T.U.L.P.S. spetta all'autorità di pubblica sicurezza per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati esclusi dal presente regolamento.
- 4. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.
- 5. Nel caso in cui la mediazione sia richiesta dagli interessati al personale appartenente alla Polizia Municipale questi fissa un incontro tra le parti verbalizzando gli impegni presi da queste ultime. Il resoconto delle attività da parte della Polizia Municipale è consegnato a ciascuna parte intervenuta.
- 6. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
- 7. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro compresa fra € 1.000,00 ed € 6.000,00 oltre a quelle già eventualmente comminate. Restano a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.
- 8. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente regolamento.

ART. 43 - ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN DIFFICOLTÀ E MINORI

- 1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene autonomamente o anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate per apportare un primo soccorso. La presente disposizione è norma speciale rispetto al regolamento del Servizio di Polizia Municipale.
- 2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

- 3. Per la ricerca delle soluzioni alle situazioni di cui al comma 1, il personale della Polizia Municipale, rilevate oggettivamente le condizioni, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
- 4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'articolo 403 del C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate. In tutti i casi di cui sopra, è inoltrata segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

ART. 44 - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

- 1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale delle Forze di Polizia Statali o Locali svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.
- 2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3. Il personale delle Forze di Polizia Statali unitamente o indipendentemente dalla presenza di quello di Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento emesso anche in base ai protocolli operativi vigenti.
- 4. Il personale della Polizia Municipale, eventualmente intervenuto nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.
- 5. Durante le operazioni di ASO e TSO il personale di Polizia Municipale ha l'obbligo di utilizzare i DPI forniti (casco, visiera, guanti, ecc.). Si intendono qui richiamate le disposizioni operative impartite la personale per l'impiego del cuscino tattico in dotazione e le altre disposizioni in materia.

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

- 1. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00, nel rispetto dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 689/1981.
- 2. Per tutte le violazioni considerate dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.
- 3. Il pagamento in misura ridotta per le sanzioni contenute nel regolamento può essere eventualmente stabilito dalla Giunta comunale in deroga ai criteri previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689/81, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e specificità locale.

4. Si applicano le norme e le procedure previste nelle disposizioni generali della legge n. 689/81 e successive modifiche eventualmente integrate da quelle contenute nel regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.

ART. 46 - MISURE CAUTELARI E SANZIONI ACCESSORIE

- 1. Nei casi previsti dal presente regolamento alla violazione amministrativa pecuniaria consegue, di diritto, una misura cautelare o una sanzione accessoria laddove espressamente prevista o comunque applicabile in base alla tipologia di norma violata.
- 2. Le seguenti misure cautelari sono applicate contestualmente alla contestazione del verbale di accertamento:
 - a. cessazione immediata dell'attività;
 - b. ripristino dello stato dei luoghi;
 - c. sequestro.
- 3. Nel verbale di contestazione, l'addetto dà atto dell'adempimento delle misure cautelari di cui al comma 2, ovvero del rifiuto.
- 4. Avverso le misure cautelari di cui al comma 2, l'interessato può proporre opposizione al Sindaco entro cinque giorni; il Sindaco decide entro dieci giorni e se l'opposizione non è rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono di ogni effetto.
- 5. Nel caso di cui al comma 4 che precede, quando non sia presentata opposizione nei termini ovvero il Sindaco non la accolga, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:
 - a. il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-ter della legge n. 241/1990;
 - b. si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario;
 - c. si applica un'ulteriore sanzione da €. 1.000,00 a €6.000,00. Sono in ogni caso a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.

ART. 47 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

- 1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
- 2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
- 3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/1982, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
- 4. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

ART. 48 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente

accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

- 2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
- 3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 46, comma 5, lettera c).
- 4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Comandante della Polizia Municipale ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune con spese a carico dell'interessato.

ART. 49 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI NON IMMEDIATA ATTUABILITÀ

- 1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.
- 2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 46, comma 5, lettera c).
- 3. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Comandante della Polizia Locale ed al Responsabile del Servizio eventualmente cointeressato.
- 4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Comandante della Polizia Municipale ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato, eventualmente facendosi assistere dal Responsabile del Servizio cointeressato.

Art. 50 - Violazioni in materia di polizia urbana disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia urbana con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali, legali e di materia previsti dalla legge.

ART. 51 - PROVENTI E LAVORO VOLONTARIO DI INTERESSE PUBBLICO

- 1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.
- 2. Salvo diversamente stabilito, alle violazioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa nel limite edittale fra €. 100,00 a €. 300,00.
- 3. Ai sensi dell'art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai siti ove si svolga qualsiasi attività ricompresa nel presente regolamento, procedendo laddove previsto al sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

- 4. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei siti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di una somma di denaro da €. 500,00 ed €. 2.500,00.
- 5. A norma dell'articolo 47 della L.R. 19 febbraio 2020, n. 11, è stabilito che questo ente si avvalga in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, nei casi di violazione il cui importo in misura ridotta superi i 300 €. in un unico verbale, dell'applicazione di una sanzione sostitutiva consistente in una prestazione di lavoro volontario di interesse pubblico.
- 6. L'obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d'interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.
- 7. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990, il responsabile della Polizia Municipale ed il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nei registri in conformità con il d.lgs. 117/2017.
- 8. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d'interesse pubblico sono commisurate all'entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
- 9. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che beneficia della prestazione.
- 10. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 7, l'ente procede nei modi stabiliti dalla legge per l'esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.
- 11. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di una prestazione di lavoro volontario d'interesse pubblico in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'amministrazione e della comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
- 12. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
 - a. all'area manutentiva e di pulizia (tinteggiatura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di proprietà o in gestione al Comune o di altri enti);
 - b. all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali i parchi, i cimiteri, le biblioteche, etc.);
 - c. all'area di supporto amministrativo presso il Comune o presso altri enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali);
 - d. all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'autorità amministrativa).
- 13. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

- 14. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in €. 10.00; il trasgressore che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 5 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, arrotondata per eccesso, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'ente. L'autorità competente alla vigilanza è individuata nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'ente.
- 15. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro volontario d'interesse pubblico, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'autorità amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/1981.
- 16. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'autorità amministrativa.
- 17. L'autorità amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma precedente, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

ART. 52 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia urbana contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento è norma speciale rispetto ai regolamenti o altri atti che trattino la materia qui censita.